

Illegittimo diniego definitivo del procedimento di autorizzazione unica avente a oggetto la realizzazione di un impianto fotovoltaico

T.A.R. Sardegna, Sez. I 11 novembre 2024, n. 790 - Buricelli, pres.; Serra, est. - Comoil SA (avv.ti Clarizia, Pagliarulo) c. Regione Autonoma della Sardegna (avv.ti Pani, Parisi, Cambule) ed a.

Ambiente - Esito negativo definitivo del procedimento di autorizzazione unica avente a oggetto la realizzazione di un impianto fotovoltaico - Illegittimità.

(Omissis)

FATTO

1. La Comoil SA ha esposto di aver presentato alla Regione Sardegna un'istanza ex art. 12, D.Lgs. n. 387 del 2003 per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nel Comune di Assemini, zona industriale di Macchiareddu, di potenza complessiva pari a 107,08 kWe (62,20kWe + 44,88kWe).

A seguito della procedura di "screening" veniva esclusa la necessità dell'ulteriore procedura di V.I.A.

Rispetto a tale progetto, con istanza del 18.7.2022 la società ricorrente ha proposto una modifica in riduzione del progetto, divenendo un impianto fotovoltaico della potenza di 104,076 kWe, mantenendo invariata la sottostazione e la linea di connessione AT.

2. Rispetto ad esso, in sede di conferenza di servizi, il Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari (Cacip) ha espresso parere contrario in ragione dell'efficacia di una convenzione urbanistica - stipulata nel 2002 - tra il medesimo e la STR.IMM. s.r.l. (proprietaria dei terreni interessati dalla realizzazione dell'impianto), nonché della difformità del progetto rispetto a quanto previsto nella predetta convenzione.

3. Inoltre, Terna, rispetto alla richiesta della società di connessione alla rete, ha rappresentato alla Regione quale fosse la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) già accettata da Comoil e come fosse *"in attesa"* di ricevere, da parte di Comoil, *"il progetto delle opere RTN, per l'elaborazione del parere di competenza"*, oltre che della richiesta di modifica di connessione da parte della stessa.

La Comoil, rispetto a tale profilo, ha richiesto a Terna la convocazione di apposito tavolo tecnico atto a definire la capofila che redigerà il progetto delle opere di rete, essendosi avvalsa della facoltà di non realizzare le medesime e lasciando tale onere in capo a Terna o ad altro produttore con le modalità da definire appunto in sede di tavolo tecnico.

Terna tuttavia ha confermato la propria posizione nonostante le comunicazioni di Comoil in tal senso.

4. Di tal che, la Regione ha comunicato, il 4.5.2023, alla ricorrente, il preavviso di rigetto, in ragione dei pareri ostativi di Cacip e Terna sopra citati.

5. Ad esso poi faceva seguito il parere del 9.5.2023, dato dall'Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica della Regione Sardegna, su richiesta dell'Assessorato all'Industria, per il quale la convenzione urbanistica stipulata nel 2002 tra il Cacip e STR.IMM. doveva reputarsi *"decaduta"*, essendo decorsi dieci anni dalla relativa sottoscrizione, *"fermo il rispetto delle disposizioni presenti nelle NTA del Consorzio quali, ad es., l'art. 12-bis sulla necessità del Piano di utilizzazione"*.

6. In data 12.5.2023 Terna, su richiesta della Comoil, ha poi confermato che *"capofila del tavolo tecnico è ENERGYMAC3 SRL"*.

7. Comoil, su tali basi, ha poi inviato le osservazioni ex art. 10 bis l. n. 241 del 1990, ma Cacip, con nota del 22.5.2023 ha confermato il proprio parere negativo e Terna, con nota del 29.5.2023, ha rappresentato *"che la soluzione di connessione presentata dal proponente non è conforme alla STMG accettata: pertanto confermiamo i contenuti della ns lettere del 30.03.203 prot. TERNA/P20230035589 e prot. TERNA/P20230040205 del 13/04/2023 rimesse in allegato"*.

8. Di tal che, la Regione Sardegna, con nota prot. 23600 del 30.5.2023 ha adottato il provvedimento di diniego definitivo dell'Autorizzazione Unica, confermato con nota prot. n. 25896 del 15.6.2023.

9. Avverso tali note Comoil ha proposto l'odierno ricorso, deducendo i seguenti motivi di diritto:

- I Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 28 e 16, l. 1150/42. violazione e/o falsa applicazione dell'art. 12, d.lgs. 387/03. violazione e/o falsa applicazione dell'art. 10, della delibera della gr 3/25 del 2018. violazione e/o falsa applicazione degli artt. 10 e 10 bis, l. 241/90. violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3, l. 241/90. eccesso di potere sub specie di errore nei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, contraddittorietà e sviamento dell'azione amministrativa.

In relazione al parere del Cacip e dell'Assessorato all'Industria, tali enti hanno evidenziato, in primo luogo, che la Convenzione stipulata dal Cacip con la Str.Imm. sarebbe ancora efficace, alla luce di quanto disposto dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 1282 del 12.2.2021; in ogni caso, *"sarebbe necessario stipulare un nuovo "piano di utilizzazione"* con la società proprietaria delle aree e, di conseguenza, fino a tale momento non si potrebbe realizzare nessuna nuova iniziativa progettuale sulle aree in argomento. Ciò comporterebbe l'impossibilità per la società proponente di adeguare il

progetto attualmente proposto al Piano di utilizzazione vigente tra il Consorzio e la Str.Imm., alla luce dell'art. 12 bis delle N.T.A. del P.R.T. del Capip.

Entrambi i profili sono contestati da Comoil, che ritiene la Convenzione scaduta ed inefficace per decorso del termine decennale, essendo stata stipulata nel 2002, come peraltro confermato dalla nota prot. 22547 del 9.5.2023 dell'Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica della Regione Sardegna, non risultando dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 1282/2021 alcuna affermazione di vigenza ed efficacia della Convenzione.

Né può essere ostativo l'art. 12 bis delle NTA, in quanto il provvedimento autorizzatorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 387/03, "*costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico*" che opera automaticamente.

- II *Violazione dei principi generali di imparzialità e buon andamento (art. 97, cost.). violazione del principio del giusto procedimento. violazione e/o falsa applicazione dell'art. 12, d.lgs. 387/03. violazione e/o falsa applicazione dell'art. 21.13 della delibera arg/elt 99/08. violazione e/o falsa applicazione del codice di rete di terna. violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3.1 del d.m. 10.9.2010. violazione e/o falsa applicazione degli artt. 6 e 10, bis, l. 241/90. eccesso di potere sub specie di errore nei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, contraddittorietà e sviamento dell'azione amministrativa.*

In merito ai pareri di Terna, Comoil ne afferma l'illegittimità in quanto si limitano a ripetere tautologicamente che Comoil "*doveva*" trasmettere il progetto delle opere RTN, omettendo tuttavia di considerare che, venendo nella fattispecie in rilievo una pluralità di richieste di connessione alla RTN, Comoil si era avvalsa della facoltà prevista ai §§ 1A.5.5.1 e 1A.5.8.10 dal Codice di Rete e dal TICA e che pertanto le opere RTN non sarebbero state progettate dalla medesima, come da essa ripetutamente comunicato (in data 20.2.2023 e 12.4.2023) e che, soprattutto, nemmeno avrebbero dovuto esserlo.

Peraltro Terna, in data 12.5.2023, ha comunicato in effetti che la capofila del tavolo tecnico nel caso specifico era già stata individuata nella Soc. Energymac3 s.r.l., per cui è contraddittorio e illogico che abbia confermato i pareri già emessi circa la mancanza del progetto delle opere di rete e la mancanza di una nuova soluzione di connessione a seguito della riduzione di potenza dell'impianto, in quanto il progetto delle opere di rete deve essere realizzato dalla capofila e, solo a seguito di esso, Comoil può presentare la nuova soluzione di connessione.

In ogni caso, anche a voler ritenere che la soluzione di connessione inizialmente prevista (STMG-Soluzione Tecnica Minima Generale, compresa nel preventivo di connessione) potesse e/o dovesse essere modificata, a tanto avrebbe dovuto provvedere direttamente Terna, in linea con quanto previsto dal D.M. 10.9.2010.

- III *Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 22-bis, d.lgs. 199/21. eccesso di potere sub specie di errore nei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, contraddittorietà e sviamento dell'azione amministrativa*, in quanto, nel corso della conferenza di servizi del 13.4.2023, Comoil ha evidenziato che l'intervento avrebbe comunque potuto essere realizzato in base al sopravvenuto art. 47 del D.L. 24.2.2023, n. 13, conv. in L. 23.4.2023, n. 41, in forza del quale, trattandosi di area a destinazione industriale non assoggettata a vincolo paesaggistico e per cui sono state effettuate le valutazioni di cui al titolo III della parte seconda del D.lgs. 152/06 (in tema di valutazione di impatto ambientale), la Regione si sarebbe dovuta limitare a dichiarare che l'impianto fotovoltaico *de quo* e le relative opere connesse e infrastrutture necessarie risultavano non più soggette alla disciplina oggetto del procedimento, essendo venuta meno, nel caso specifico, la necessità di ottenere il rilascio dell'Autorizzazione Unica ex art. 12, D.lgs. 387/03.

10. Resiste in giudizio la Regione Sardegna, che ha richiesto il rigetto del ricorso siccome infondato, come anche concluso da parte del Capip, in relazione ai profili di propria competenza.

11. Terna, anch'essa costituita, ha eccepito in via pregiudiziale l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario in merito all'impugnazione degli atti dalla stessa adottati, non espressione di potere pubblicistico e, comunque, il rigetto del ricorso nel merito siccome infondato.

12. A seguito di rinuncia all'istanza cautelare e fissazione dell'udienza di merito al 16.4.2024, la stessa è stata differita in accoglimento dell'istanza di rinvio formulata da tutte le parti essendo in corso trattative per la definizione transattiva della controversia.

13. All'udienza pubblica del 15.10.2024, in vista della quale sono state depositate memorie e repliche, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Deve esaminarsi in primo luogo l'eccezione pregiudiziale di, quantomeno parziale, difetto di giurisdizione, sollevata da Terna in relazione all'impugnazione dei propri atti.

Tale eccezione in realtà è, ad avviso del Collegio, infondata, in quanto la ricorrente ha impugnato gli atti della Regione Sardegna con cui è stata rigettata l'istanza di Autorizzazione Unica dalla presentata dalla stessa ricorrente in relazione alla realizzazione di un impianto fotovoltaico, atti i quali si basano sulle risultanze della conferenza di servizi in seno alla quale Terna aveva espresso parere ostativo, come emerso dalla narrativa in fatto.

Sotto questo profilo, dunque, le ragioni poste a fondamento del diniego sono, almeno in parte, riconducibili a questioni

sollevate da Terna nei propri atti endoprocedimentali e, come tali, sono evidentemente conoscibili dal giudice amministrativo, costituendo i presupposti di esercizio del potere da parte della Regione, su cui sussiste la giurisdizione di questo Tribunale.

Si deve dunque prescindere dalla disamina della natura degli atti di Terna adottati nell'ambito della procedura di connessione dell'impianto alla RTN, in quanto tali atti sono rilevanti in questo giudizio quali atti endo procedimentali sulla cui base la Regione ha denegato l'istanza della ricorrente e vengono scrutinati perciò al fine di valutare la legittimità o meno degli atti di esercizio del potere, avendo peraltro la ricorrente dedotto i vizi di difetto di istruttoria e di motivazione da parte della Regione rispetto a quanto comunicato da Terna.

L'eccezione è dunque infondata.

2. Nel merito, è fondato e va accolto il terzo, assorbente motivo di ricorso.

In tale direzione, l'art. 47 del D.L. 24.2.2023, n. 13 (conv. L. 23.4.2023, n. 41) ha introdotto l'art. 22 *bis* nel corpo del D.lgs. n. 199 del 2021, il quale, rubricato “*Procedure semplificate per l'installazione di impianti fotovoltaici*”, dispone quanto segue:

“L'installazione, con qualunque modalità, di impianti fotovoltaici su terra e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, è considerata attività di manutenzione ordinaria e non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, fatte salve le valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ove previste.

Se l'intervento di cui al comma 1 ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, il relativo progetto è previamente comunicato alla competente soprintendenza.

La soprintendenza competente, accertata la carenza dei requisiti di compatibilità di cui al comma 2, adotta, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al medesimo comma, un provvedimento motivato di diniego alla realizzazione degli interventi di cui al presente articolo”.

Rispetto alla sua applicabilità nel caso di specie, devono accertarsi due presupposti: (i) uno temporale, dovendosi verificare se tale norma sia applicabile al procedimento e, dunque, al provvedimento conclusivo, avviato sull'istanza della ricorrente, posto che la disposizione stessa non era vigente al momento della presentazione dell'istanza; (ii) e uno oggettivo, *i.e.* che l'area su cui debba essere ubicato l'impianto sia qualificabile come area a destinazione industriale e che siano rispettate le norme di cui al d.lgs. n. 152 del 2006 in tema di valutazioni ambientali.

3. In merito al primo profilo - che, peraltro, non appare oggetto di specifiche argomentazioni di segno contrario in giudizio - , la norma in questione deve ritenersi applicabile al caso di specie, in quanto la stessa è entrata in vigore prima dell'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento, vale a dire la nota RAS prot. n. 23600 del 30.5.2023, e la sua applicazione era già stata propugnata dalla ricorrente in sede di conferenza di servizi del 13.04.2023, come risulta documentalmente dal relativo verbale (doc. 13 Comoil).

A tal fine, è pertinente la giurisprudenza, richiamata dalla parte ricorrente, secondo la quale la disposizione suddetta, “*pur essendo sopravvenuta rispetto all'avvio della procedura abilitativa semplificata, risulta comunque introdotta ed entrata in vigore ben prima dell'adozione dei provvedimenti contestati in questa sede.*

Conseguentemente, l'Amministrazione ne avrebbe dovuto tener conto nell'orientare la propria azione amministrativa, e questo in ossequio al principio tempus regit actum. Difatti “la legittimità del provvedimento amministrativo va apprezzata con riferimento allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione” (cfr. ex multis C.d.S. n. 11159/2022). In particolare, è stato messo in chiaro che “nei procedimenti amministrativi la corretta applicazione del principio tempus regit actum comporta che la pubblica Amministrazione deve considerare anche le modifiche normative intervenute durante il procedimento, non potendo considerare l'assetto normativo cristallizzato in via definitiva alla data dell'atto che vi ha dato avvio. Ne consegue che la legittimità del provvedimento adottato al termine di un procedimento avviato ad istanza di parte deve essere valutata con riferimento alla disciplina vigente al tempo in cui è stato adottato il provvedimento finale, e non al tempo della presentazione della domanda da parte del privato, dovendo ogni atto del procedimento amministrativo essere regolato dalla legge del tempo in cui è emanato in dipendenza della circostanza che lo jus superveniens reca sempre una diversa valutazione degli interessi pubblici” (così C.d.S. n. 9045/2022)” (T.A.R. Veneto, Sez. IV, 18.07.2024, n. 1922).

Dunque, deve ritenersi temporalmente applicabile la novella normativa, che escluderebbe la necessità di ottenere l'autorizzazione unica denegata con gli atti regionali impugnati.

4. In merito al secondo profilo, è pacifico in causa che l'area in questione ha destinazione industriale, trattandosi di area ricompresa nella zona industriale di Macchiareddu in relazione alla quale, infatti, è acquisito anche il parere del Consorzio Industriale Cacip.

Del pari, non è in discussione che con D.G.R. 25/28 del 30.06.2021, a conclusione della procedura di “screening”, il progetto non veniva assoggettato alla ulteriore procedura di V.I.A., rispettandosi così le norme sulle “*valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*”.

4.1. La difesa del Cacip (e, seppur sinteticamente,) della Regione, ritengono comunque ostativa all'accoglimento

dell'istanza della ricorrente la circostanza per cui lo strumento urbanistico attuativo prevede che su parte dell'area in discorso si realizzino strade ed infrastrutture (acquedotti e fognature).

In merito, assai chiaramente la difesa di Cacip afferma che *“la circostanza di trovarsi all'interno di una fattispecie di edilizia libera non equivale alla possibilità di edificare senza regole. Nel nostro ordinamento l'attività di edilizia libera, quindi che non richiede il preventivo rilascio di autorizzazioni, non può svolgersi in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti. (...) anche volendo ammettere che l'intervento oggetto del presente ricorso sia riconducibile nell'alveo dell'edilizia libera, lo stesso dovrà comunque conformarsi allo stato di urbanizzazione esistente”* (p. 3-4 memoria di replica).

4.2. La tesi tuttavia non conduce ad affermare la legittimità dei provvedimenti oggi impugnati.

In senso contrario infatti, deve rilevarsi che, nel presente giudizio, non rilevano i limiti edilizi e, soprattutto, urbanistici, cui è soggetta l'attività in questione, che il legislatore qualifica *“di manutenzione ordinaria e non subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati”*; rileva unicamente se l'attività stessa, nel caso di specie, sia ancora soggetta al regime di autorizzazione unica di competenza regionale o meno.

È, quindi, nelle stesse pieghe della difesa di Cacip che si annida la infondatezza delle argomentazioni svolte, poiché il presente giudizio non può che arrestarsi alla valutazione di (il)legittimità del diniego di autorizzazione unica da parte della Regione, non involgendo i profili inerenti all'effettiva realizzabilità dell'impianto.

Il diniego regionale impugnato, stante la sopravvenienza normativa, non è legittimo, per l'assorbente considerazione che il progetto in questione non è più soggetto al regime dell'autorizzazione unica e, dunque, il procedimento per il suo rilascio si sarebbe dovuto chiudere con una archiviazione (o altro atto equipollente) che dichiarasse l'inapplicabilità del regime dell'autorizzazione unica, per essere l'attività qualificabile come manutenzione ordinaria non soggetta ad autorizzazione e, dunque, attività ad edilizia libera.

La circostanza che la pianificazione urbanistica attuativa del Consorzio Industriale preveda che su parte dell'area interessata debbano essere realizzate strade ed infrastrutture non può condurre infatti ad escludere la destinazione industriale delle aree, che tale rimane; ed infatti, lo stesso Cacip, in realtà si limita a ritenere che, pur soggetta ad edilizia libera, l'attività deve rispettare la pianificazione urbanistica attuativa.

Il che, tuttavia, è sufficiente ad accogliere il ricorso avverso il diniego di autorizzazione unica, poiché tale autorizzazione non è più necessaria per lo svolgimento dell'attività.

Sotto questo profilo poi, vale rilevare come non sia fungibile l'esercizio del potere di controllo sull'attività ad edilizia libera e sul rispetto delle norme che la governano con quello che esercita la Regione nel rilasciare un'autorizzazione unica, che si basa su presupposti radicalmente diversi.

Ma, soprattutto, il controllo sull'attività ad edilizia libera non è di competenza della Regione, sicché non può ritenersi che, comunque, il provvedimento impugnato di diniego dell'AU sarebbe legittimo siccome al suo fondamento sono poste ragioni che, comunque, impedirebbero alla società ricorrente di realizzare il progetto anche in regime di edilizia libera; come recentemente affermato in giurisprudenza infatti, *“il principio di legalità costituzionalmente sotteso all'ordinamento amministrativo non consente a qualsiasi ente o organo amministrativo di fare tutto ciò che sia giusto e legittimo, ma di competenza altrui: deve, all'opposto, affermarsi che, per quanto “forte” sia l'interesse a essa sotteso, l'attività svolta da un soggetto o da un organo incompetente è concettualmente da parificare all'attività amministrativa non ancora esercitata, quella potendo essere svolta solo dall'ente e dall'organo cui l'ordinamento ha attribuito la competenza a provvedere”* (Cons. giust. amm. Reg. Sic., sentenza 20.09.2024, n. 715).

Perciò, deve ritenersi che l'attività in parola, in forza dell'art. 22-bis del D.lgs. n. 199 del 2021 non sia più soggetta ad autorizzazione unica, ma sia qualificabile come *“attività di manutenzione ordinaria e non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati”*.

Il controllo di legittimità sulla realizzazione in concreto dell'impianto rispetto alle opere di urbanizzazione che si assumono esistenti o alla pianificazione urbanistica esula dal presente giudizio ed è rimesso al controllo e alla valutazione delle amministrazioni competenti.

5. Infine, non può accogliersi l'eccezione della difesa del Cacip di contrasto dell'art. 22 bis del D.lgs. n. 199 del 2021 con la direttiva UE 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11/12/2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, di cui costituisce attuazione, poiché, in tesi, non sarebbe stato possibile, per il legislatore nazionale, prevedere l'esclusione della necessità di permessi o assensi per l'esecuzione di tali interventi, con conseguente necessità di disapplicazione.

La tesi tuttavia prova troppo, per tre ordini di ragioni, che coincidono con i presupposti oggettivi, già analizzati sopra come sussistenti nel caso di specie, in presenza dei soli quali il Legislatore ha escluso la necessità di autorizzazione.

Ed infatti, tale regime è limitato ai casi di impianti fotovoltaici *“ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento”*, circoscrivendo il suo ambito applicativo oggettivo a sole situazioni particolari, che presentano delle specificità evidenti in relazione ai controinteressi da bilanciare rispetto alla realizzazione dell'impianto.

Ma, soprattutto, la norma fa comunque salve *“le valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto*

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ove previste”, che rappresentano proprio le esigenze ambientali, rilevanti per il diritto europeo, da considerare in rapporto alla realizzazione dell’impianto, le quali sono appunto salvaguardate e, come visto al superiore par. 4, sono state rispettate nel caso che occupa, attraverso la sottoposizione del progetto a “screening” che ha escluso la necessità della successiva VIA.

E ancora, è comunque previsto che, se l'intervento ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, il relativo progetto sia comunicato alla competente Soprintendenza, la quale, accertata la carenza dei requisiti di compatibilità, adotta un provvedimento motivato di diniego alla realizzazione degli interventi.

Si coglie così una ulteriore limitazione all’operatività del regime prescelto dal Legislatore statale che ne mostra la coerenza, nell’ambito del margine di discrezionalità riconosciuto agli Stati membri per l’attuazione della direttiva n. 2018/2001 UE.

6. In conclusione, previo assorbimento dei restanti motivi, è fondato il terzo motivo di ricorso, da cui consegue l’accoglimento del ricorso, nei sensi e limiti sopra esposti e, per l’effetto, l’annullamento della nota prot. n. 23600 del 30.5.2023 e della nota prot. n. 25896 del 15.6.2023 della Regione Sardegna

Le spese del giudizio, stante la novità delle questioni trattate, possono essere integralmente compensate tra le parti.

(Omissis)

